

OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE CESENA

Sede in Cesena (FC) via Canonico Lugaresi, 202

Cod.Fisc. 90075830407

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 OTTOBRE 2020 IN SECONDA CONVOCAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019

Nell'anno 2020, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 21:15, si è riunita l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in seconda convocazione, tramite videoconferenza (vedere Nota a fine verbale), essendo la prima andata deserta, previa regolare convocazione per discutere e deliberare su:

PARTE STRAORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di variazione dello statuto dell'Associazione per consentire di essere iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore: discussione e approvazione.
- 2) Varie ed eventuali.

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Turci Gabriele, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Pier Paolo Babbi.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in videoconferenza e identificati n. 12 soci: Turci Gabriele, Castagnoli Marco, Natali Lorenzo, Babbi Pier Paolo, Belluzzi Antonio, Zani Marco, Iacuzzi Roberto, Spinelli Stefano, Brighi Raffaele, Garaffoni Marco, Terenzi Paolo, Tallarico Domenico.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione ed essendo pari a 16, alla data attuale, il numero dei soci iscritti all'Associazione, inoltre viene verificato e confermato il quorum quantitativo per le modifiche statutarie.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Il Presidente passa la parola al sig. Pier Paolo Babbi il quale dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene presentato nella sua interezza.

L'assemblea procede quindi analizzando singolarmente gli articoli apportando le modifiche che ritiene necessarie. Si segnala che il testo dello statuto viene condiviso a video fra tutti i partecipanti alla videoconferenza che hanno così la possibilità di esaminarne integralmente il testo, in confronto sinottico con la versione vigente.

Al termine l'assemblea, con voto unanime,

delibera

di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per il quale non è prevista l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dello statuto, formalità necessaria per procedere al deposito presso l'Agenzia delle entrate.

L'assemblea infine conferma l'indirizzo della sede legale.

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 22:15.

Il Presidente

(Gabriele Turci)

il Segretario

(Pier Paolo Babbi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 16 NOV. 2020
N. 3001 Mod. 3 € 202,00
Euro Duecento/xx

IL DELETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sandra Sintucci



OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE – CESENA APS

Via Canonico Lugaesi, 202 - 47521 Cesena (FC)

STATUTO – 30 Ottobre 2020

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'associazione denominata "OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE – CESENA APS" (in seguito anche "Associazione" o "Osservatorio") è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'associazione OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE – CESENA APS ha sede in Cesena, (FC), via Canonico Lugaesi n. 202. Il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3 - Scopi dell'associazione

L'associazione nasce su iniziativa di un gruppo di persone provenienti da vari ambiti culturali e sociali, spinte da una emergenza educativa che sta interessando la società civile ed in particolare il mondo della scuola, è indipendente, non si riconosce in alcun partito politico o movimento ideologico, non persegue finalità di lucro di alcun tipo ed è mossa esclusivamente da fini di promozione culturale ed educativa, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione del disagio educativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);
- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. d).

Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere una antropologia che faccia riferimento all'identità maschile e femminile come uniche ed originali espressioni della persona nella sua interezza, diverse ma con pari dignità, complementari fra loro.

L'Associazione riconosce la dignità di ogni persona in qualsiasi condizione e stato.

Rigetta tutte le ideologie che affermano che il sesso genetico-biologico non determini l'orientamento ed il ruolo di genere e che questi possano prescindere dall'identità sessuale.

Destinatari dell'azione dell'Osservatorio sono sia bambini, ragazzi e giovani - nel loro processo di sviluppo personale e relazionale - sia adulti, genitori, insegnanti ed educatori coinvolti con loro.

L'Osservatorio esplica tali finalità, in particolare:

- A) Sollecitando negli adulti una assunzione di responsabilità educativa sia direttamente sia nella partecipazione vigile al contesto scolastico in cui i propri figli svolgono il percorso formativo.
- B) Attivando una rete di collegamento per le scuole di ogni ordine e grado per conoscere, valutare, comunicare quanto nelle singole scuole viene proposto a livello curricolare od extracurricolare nell'ambito dell'educazione affettivo-sessuale-relazionale e di genere.
- C) Acquisendo elementi di conoscenza su progetti ed iniziative in ambito affettivo-sessuale-relazionale e di genere proposti sia da soggetti pubblici che privati, sulla loro attuazione e sul tipo di informazione che ne viene data.
- D) Attivando rapporti con enti o associazioni che anche a livello regionale o nazionale svolgono un compito di verifica e di eventuale contraddittorio nei confronti dei suddetti progetti ed iniziative.
- E) Predisponendo e diffondendo strumenti idonei a manifestare, se necessario, un dissenso sui suddetti progetti ed iniziative.
- F) Costituendo uno "sportello" di esperti (medici, giuristi, docenti, dirigenti scolastici, psicologi, pedagogisti, ecc.) al servizio dei soggetti interessati che ne facciano richiesta.
- G) Attivando risorse educative proprie o di agenzie qualificate, che applicano metodologie e contenuti condivisi, da proporre nei vari contesti educativi od organizzando incontri e convegni.
- H) Svolgendo ogni altra attività, servizio o iniziativa ritenuta opportuna e finalizzata al raggiungimento dello scopo statutario.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dall'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi e realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità o che richiedano specifiche competenze tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - Soci

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutti i cittadini maggiorenni italiani o stranieri, Enti del Terzo Settore o le persone giuridiche senza scopo di lucro che abbiano interesse nel campo delle finalità associative e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio la propria decisione e, qualora negativa, le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;

• versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione;
- consultare i libri sociali osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci;
- si ponga in contrasto con gli scopi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in

prima convocazione. Tale condizione consente di partecipare esercitando anche il diritto di voto. Il socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- determina il numero dei membri del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- elegge il Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera:

- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, non prima del giorno successivo alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Quelle dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personale o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, quelle relative allo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio sociale residuo sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati, mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con la presenza, personale o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, eletti dall'assemblea dei soci. Il numero dei consiglieri deve essere dispari. Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data di svolgimento dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea deve provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è custode dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso nella riunione immediatamente successiva, da convocare entro 30 giorni dall'esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini della ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Revisore Legale dei Conti

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13 - Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle finalità di interesse generale dell'associazione.



Articolo 14 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15 - Libri dell'associazione

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

G. M.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

Balleri

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 16 NOV. 2020 AL N. 3001 MOD. 3

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Sandra Sinuacci

[Handwritten signature]



OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE – CESENA APS

Via Canonico Lugaresi, 202 - 47521 Cesena (FC)

STATUTO – 30 Ottobre 2020

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'associazione denominata “**OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE – CESENA APS**” (in seguito anche “**Associazione**” o “**Osservatorio**”) è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'associazione OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE – CESENA APS ha sede in Cesena, (FC), via Canonico Lugaresi n. 202. Il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3 - Scopi dell'associazione

L'associazione nasce su iniziativa di un gruppo di persone provenienti da vari ambiti culturali e sociali, spinte da una emergenza educativa che sta interessando la società civile ed in particolare il mondo della scuola, è indipendente, non si riconosce in alcun partito politico o movimento ideologico, non persegue finalità di lucro di alcun tipo ed è mossa esclusivamente da fini di promozione culturale ed educativa, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica della persona, finalizzata alla prevenzione del disagio educativo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);
- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. d).

Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere una antropologia che faccia riferimento all'identità maschile e femminile come uniche ed originali espressioni della persona nella sua interezza, diverse ma con pari dignità, complementari fra loro.

L'Associazione riconosce la dignità di ogni persona in qualsiasi condizione e stato.

Rigetta tutte le ideologie che affermano che il sesso genetico-biologico non determini l'orientamento ed il ruolo di genere e che questi possano prescindere dall'identità sessuale.

Destinatari dell'azione dell'Osservatorio sono sia bambini, ragazzi e giovani - nel loro processo di sviluppo personale e relazionale - sia adulti, genitori, insegnanti ed educatori coinvolti con loro.

L'Osservatorio esplica tali finalità, in particolare:

A) Sollecitando negli adulti una assunzione di responsabilità educativa sia direttamente sia nella partecipazione vigile al contesto scolastico in cui i propri figli svolgono il percorso formativo.

B) Attivando una rete di collegamento per le scuole di ogni ordine e grado per conoscere, valutare, comunicare quanto nelle singole scuole viene proposto a livello curricolare od extracurricolare nell'ambito dell'educazione affettivo-sessuale-relazionale e di genere.

C) Acquisendo elementi di conoscenza su progetti ed iniziative in ambito affettivo-sessuale-relazionale e di genere proposti sia da soggetti pubblici che privati, sulla loro attuazione e sul tipo di informazione che ne viene data.

D) Attivando rapporti con enti o associazioni che anche a livello regionale o nazionale svolgono un compito di verifica e di eventuale contraddittorio nei confronti dei suddetti progetti ed iniziative.

E) Predisponendo e diffondendo strumenti idonei a manifestare, se necessario, un dissenso sui suddetti progetti ed iniziative.

F) Costituendo uno "sportello" di esperti (medici, giuristi, docenti, dirigenti scolastici, psicologi, pedagogisti, ecc.) al servizio dei soggetti interessati che ne facciano richiesta.

G) Attivando risorse educative proprie o di agenzie qualificate, che applicano metodologie e contenuti condivisi, da proporre nei vari contesti educativi od organizzando incontri e convegni.

H) Svolgendo ogni altra attività, servizio o iniziativa ritenuta opportuna e finalizzata al raggiungimento dello scopo statutario.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dall'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi e realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità o che richiedano specifiche competenze tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - Soci

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutti i cittadini maggiorenni italiani o stranieri, Enti del Terzo Settore o le persone giuridiche senza scopo di lucro che abbiano interesse nel campo delle finalità associative e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio la propria decisione e, qualora negativa, le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;

- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - ricoprire le cariche associative;
 - partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione;
 - consultare i libri sociali osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.
- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci;
- si ponga in contrasto con gli scopi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in

prima convocazione. Tale condizione consente di partecipare esercitando anche il diritto di voto. Il socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- determina il numero dei membri del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- elegge il Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera:

- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, non prima del giorno successivo alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Quelle dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personale o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, quelle relative allo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio sociale residuo sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati, mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con la presenza, personale o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, eletti dall'assemblea dei soci. Il numero dei consiglieri deve essere dispari. Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data di svolgimento dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea deve provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è custode dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso nella riunione immediatamente successiva, da convocare entro 30 giorni dall'esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini della ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Revisore Legale dei Conti

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13 - Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle finalità di interesse generale dell'associazione.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15 - Libri dell'associazione

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.